

*Ordine Interregionale dei Chimici  
del Lazio, Umbria, Abruzzo e Molise*  
00184 Roma – Via delle Quattro Fontane 16



Roma 01.10.2013  
Prot.n°366/FM/as/13

Racc. via Fax (06.91146503 - 06.93275205)

Egregio Sig.

**Fabio Fucci**  
**Sindaco di Pomezia**  
Piazza Indipendenza n° 1  
00040 Pomezia (RM)

E p.c.. **Dott.ssa Noemi Pavoni**  
Azienda Sanitaria Locale RMH  
Servizio S.I.A.N.  
Via dei Castelli Romani n° 2/p

**Oggetto: Ordinanza del Commissario Prefettizio n° 3 del 12.02.2013 – Prot. num 15681 - concernente misure a tutela della salute pubblica e dell'ambiente a seguito della contaminazione da composti organo-alogenati e alluminio presenti nelle acque di falda acquifera nel sottosuolo di Pomezia**

In riferimento all'Ordinanza di cui in oggetto riceviamo le segnalazioni di alcuni iscritti che lamentano nella stessa una chiara condotta lesiva del principio di concorrenza.

In allegato 1 all'ordinanza *de quo*, riportante il modulo di richiesta del giudizio di idoneità per acque emunte da pozzi privati destinate al consumo umano, da presentare al servizio S.I.A.N. dell'ASL competente per territorio, si legge nell'elenco degli allegati che devono essere presentati

*"...b) Esiti delle analisi chimiche e batteriologiche di verifica completa di tutti i parametri previsti dal D.Lgs. 31/01 eseguita nelle quattro stagioni, una per stagione effettuate a carico del richiedente presso i laboratori Arpa Lazio di Via Saredo n.52, 00173 Roma, ovvero altro Ente/Istituzione pubblica (es. Università)..."*

Quanto sopra riportato appare configurare a parere dello scrivente una grave limitazione all'esercizio dell'attività professionale degli iscritti all'Albo dei Chimici e ciò anche in ragione:

- a) del D.P.R. 5.06.2001, n°328 art. 36, secondo cui è prerogativa del Chimico iscritto al rispettivo Albo professionale la certificazione di *"...analisi chimiche effettuate con qualunque metodo ed a qualunque scopo destinate, su sostanze o materiali di qualsiasi provenienza..."*;
- b) del D.P.R. 07.08.2012, n° 137, secondo cui è prerogativa del suddetto Professionista Chimico esercitare tale attività tanto in maniera subordinata per conto di un datore di lavoro nell'ambito di un'organizzazione Pubblica o privata quanto in conto proprio;

Si richiede pertanto, a coloro in indirizzo, di conoscere le motivazioni che inducono a tale posizione, riservandosi comunque la facoltà di intervenire presso le sedi più opportune al fine di ristabilire ogni principio di legalità.

Distinti saluti

Il Presidente  
(Dott. Fabrizio Martinelli)